



STUDIO LEGALE DI VEROLI

Via di Villa Chigi 41, 00199 RM
Via di Villa Ada 57, 00199 RM

T: 06 32 19 156
C: 339 82 94 374
M: riccardodiveroli@studiolegalediveroli.it
P: riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org
W: www.studiolegalediveroli.it

AVVISO

DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

PER IL TRAMITE DEL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In esecuzione dell'ordinanza n. 8271/2023 del TAR Lazio (Sez.IV – R.g.n.6643/23)

- Con ordinanza n. 8271/2023 pubblicata in data 15/05/2023 nel procedimento iscritto al R.G.n.6643/2023 di cui al ricorso proposto da Martina Porfiri, rappresentata e difesa dal sottoscritto difensore, il TAR del Lazio (sede di Roma - sez. IV) ha “Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:
 - a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

§§

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando:

- i. **L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

ii. **IL NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

Ricorrente:

Martina Porfiri (c.f. PRFMTN87C69H501U) nata a Roma il 29/03/1987.

Amministrazioni intime:

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

iii. **GLI ESTREMI E L'OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO**

- La graduatoria finale di merito e l'atto di approvazione della stessa nella seduta dell'1/02/2023 in merito al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e

delle finanze” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al “profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)”, pubblicata sul sito del Formez PA in data 16/02/2023 e con avviso pubblicato in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei propri titoli

- La graduatoria finale dei vincitori e dell’atto di approvazione della stessa nella seduta dell’1/02/2023 in merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al “profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)”, pubblicata sul sito del Formez PA in data 16/02/2023 e con avviso pubblicato in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023, laddove lesiva degli interessi della ricorrente.
- Il Bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in GURI n.5 del 18/01/2022, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
- Il verbale o i verbali nonché la scheda di valutazione dei titoli della ricorrente dagli estremi ignoti, con cui la Commissione d’esame ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall’art.7 del Bando di concorso e nella parte in cui la Commissione d’esame ha attribuito solo 2,5 punti anziché 5 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso del “doppio titolo” di dottorato di ricerca in “cotutela” conseguiti presso l’Università di Roma La Sapienza e presso l’Università di Rennes 2, nonché del conseguente mancato riscontro alla richiesta di riesame del punteggio inviata con pec del 13/04/2023.
- Il provvedimento di cui all’avviso pubblicato in data 24/03/23 sul sito istituzionale del MEF, di ampliamento dei posti/sedi disponibili con cui l’Amministrazione “ha ritenuto di procedere al reclutamento di complessive

n.711 unità – in luogo delle 296 originariamente previste”, solo se lesivo degli interessi della ricorrente.

- Gli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall’Amministrazione a seguito d’istanza di accesso del 6/03/2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell’istante.
- Nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’odierna ricorrente

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

- Per l’accertamento dell’interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il possesso del doppio titolo di dottorato in “cotutela” conseguito, il primo, in “infrastrutture e trasporti” presso l’Università di Roma “La Sapienza” e il secondo presso l’Università di Rennes 2 in “trattamento del segnale e telecomunicazioni” nel periodo dall’1/11/2012 al 26/07/2016 e la condanna dell’Amministrazione al riesame del suo punteggio con l’attribuzione di 2,5 punti aggiuntivi come previsto dall’art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale, che le permetterebbe di ottenere il punteggio di 29,00 punti nonché di acquisire una posizione prossima alla n.62 nella graduatoria finale di merito e, come tale, “utile” all’assunzione e all’assegnazione di una sede in virtù di quanto previsto nel provvedimento di “ampliamento sedi” pubblicato sul sito del MEF in data 24/03/2023 (anziché l’attuale posizione di n.290 con il punteggio di 26,5).

SUNTO DEI MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DEL DPR N.387 DEL 3/10/1997; VIOLAZIONE DELLA L.N.161/2000; VIOLAZIONE DELL’ACCORDO FRANCIA – ITALIA DEL 13/02/1998 SUI TITOLI IN CO-TUTELA; VIOLAZIONE DEGLI ART.97 E 2 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA RICORRENTE

NONOSTANTE IL POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO ACQUISITO IN CO-TUTELA PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA E PRESSO L'UNIVERSITÀ DI RENNES 2.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la mancata valutazione di entrambi i dottorati da lei conseguiti e correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione.

Infatti, come facilmente evincibile dalla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la ricorrente ha dichiarato il possesso del DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO conseguito in “cotutela”, il PRIMO, in “infrastrutture e trasporti” presso l'Università di Roma “La Sapienza” e il SECONDO presso l'Università di Rennes 2 in “trattamento del segnale e telecomunicazioni” nel periodo dall'1/11/2012 al 26/07/2016, quali ulteriori titoli accademici e di studio ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio.

Tuttavia, nonostante l'art.7 del Bando abbia previsto l'attribuzione di 2,5 punti “per ogni dottorato di ricerca”, la Commissione ha inspiegabilmente ommesso di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il doppio titolo di dottorato, che è stato invece valutato erroneamente come un unico titolo. Tale omessa attribuzione è illegittima perché la tesi in co-tutela prevede il rilascio **di un titolo congiunto reciprocamente riconosciuto** e, tra questi, l'esperienza più nota è il programma bilaterale italofrancese di sostegno alle tesi in co-tutela originato dalla Convenzione-quadro firmata a Parigi il 13 febbraio 1998 dalle Conferenze dei Rettori dei due Paesi.

In relazione a tale percorso accademico, è stata stipulata una Convenzione – quadro tra l'Italia e la Francia seguita, tra gli altri, da una legge di ratifica molto importante per il caso che ci occupa. Infatti, con la legge di ratifica, per raggiungere le finalità dell'accordo, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, quali “parti contraenti”, hanno recepito (tra le altre) anche l'intesa già raggiunta precedentemente in merito alla validità dei dottorati in cotutela del 13 febbraio 1998. L'ART.2 DELL'ACCORDO RATIFICATO CON LA L.N.161/2000 ha previsto infatti che “le Parti Contraenti si impegnano a sostenere l'Università al fine di: - promuovere la convergenza fra i rispettivi sistemi universitari; - PROMUOVERE IL RILASCIO DI DOPPI TITOLI DI STUDIO E DI TITOLI CONGIUNTI E CONCORRERE ALLA DEFINIZIONE DI PROGRAMMI COMUNI; - favorire la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore degli altri Paesi europei a tale processo; - promuovere programmi congiunti di ricerca e di

formazione permanente; - fornire assistenza alle istituzioni e organismi universitari dei due Paesi in materia di cooperazione interuniversitaria; - sostenere la creazione di banche-dati e di collegamenti telematici tra i due sistemi universitari, al fine di istituire una rete virtuale di informazione, di insegnamento e di formazione permanente”.

Inoltre, l’art. 2 del protocollo siglato tra l’Italia e la Francia ha previsto che “le attività dell’Università sono finalizzate a: “promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata ... **al conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di: a. DOPPI DIPLOMI o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale; b. dottorati con tesi in co-tutela ...**”.

La Legge n.161/2000 ha dunque stabilito in modo espresso che le Università devono promuovere azioni tese a favorire il conseguimento di programmi di studio integrati per consentire agli studenti più meritevoli di frequentare dottorati in “co-tutela” al fine di ottenere DOPPI DIPLOMI o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale. E’ evidente dunque che l’omessa valutazione del doppio titolo di dottorato conseguito dalla ricorrente nel fattispecie rappresenta una chiara violazione di quanto previsto espressamente dalla richiamata L.n.161/2000 di ratifica dell’Accordo tra il Governo Italiano e quello Francese volto proprio a promuovere IL RILASCIO DI DOPPI TITOLI DI STUDIO E DI TITOLI CONGIUNTI E CONCORRERE ALLA DEFINIZIONE DI PROGRAMMI COMUNI.

A conferma di quanto sostenuto, del resto, vi è la descrizione del corso riscontrabile sul sito web dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza: “**la cotutela di tesi consente a dottorandi di ricerca, iscritti presso la Sapienza o presso università straniere, di effettuare la preparazione della tesi di dottorato svolgendo periodi di ricerca alternati nell’ambito dell’università di appartenenza e dell’università partner. La preparazione della tesi sarà seguita da due direttori di tesi, uno per la Sapienza, l’altro per l’università partner. La tesi di dottorato, così elaborata, verrà discussa in un’unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle università contraenti, un doppio titolo di Dottore di ricerca**”.

Sulla medesima questione si è pronunciato anche il TAR della Calabria, il quale, tramite la sentenza n. 287/2014 ha ribadito **che il dottorato in cotutela rappresenta un percorso didattico peculiare che dà luogo al conseguimento di**

un doppio titolo accademico come risulta dalla normativa di riferimento rappresentata dall'accordo intergovernativo fra le università italiana e francese nel 1998 e approvato dal Parlamento italiano con la legge 26 maggio 2000 n.161.

Infine, per ciò che concerne la c.d. “prova di resistenza”, con l’attribuzione di +2,5 punti la ricorrente otterrebbe il punteggio complessivo di 29 punti e la possibilità di acquisire una posizione prossima alla n.62 nella graduatoria finale di merito e, come tale, “utile” all’assegnazione di una sede in virtù di quanto previsto nel provvedimento di “ampliamento sedi” pubblicato sul sito del MEF in data 24/03/2023 (anziché l’attuale posizione di n.290 con il punteggio di 26,5).

II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D’ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEL TRAVISAMENTO DI FATTI, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO ALLA RICORRENTE LA VALUTAZIONE E IL DOVUTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO IN “CO-TUTELA”

Con il secondo motivo di diritto si è contestata la mancata attivazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” che come noto prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, soprattutto a seguito della segnalazione effettuata con citata PEC del 13/04/23.

Infatti, vi è la possibilità che il titolo di dottorato conseguito presso l’Università francese di Rennes 2 non sia stato valutato a causa di un banale errore di compilazione della domanda di partecipazione, in cui la ricorrente ha erroneamente descritto tale titolo con la medesima dicitura di quello acquisito in Italia (“infrastrutture e trasporti”) anziché riportare il “*nomen*” corretto di “trattamento del segnale e telecomunicazioni”. Un errore che la ricorrente ha prontamente segnalato a mezzo PEC con un’istanza di riesame del 13/04/2023 in cui si è richiesto di attivare, laddove fosse stato necessario, la procedura ex art.6 L.n.241/90 del “soccorso istruttorio” per emendare a tale inesattezza e provvedere al riesame del punteggio.

Tuttavia, l'Amministrazione, pur essendo obbligata secondo quanto previsto dalla L. 241/1990, non solo non ha riscontrato l'istanza di riesame, ma non ha nemmeno attivato il soccorso istruttorio, violando il principio di "*favor participationis*".

Del resto, sulla possibile attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio – in ambito di procedure concorsuali - vi è molteplice giurisprudenza che la ritiene un dovere in capo all'Amministrazione in quanto ogni selezione concorsuale mira a selezione i migliori candidati possibili. Pertanto, la mancata attivazione del soccorso istruttorio determina un **"danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell'attività della pubblica amministrazione"** (art.97 Costituzione)" (Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).

III.- EX ART.116 C.P.A. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ; DIFETTO DI MOTIVAZIONE: PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DI ACCESSO E L'EMANAZIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI CONCORSUALI RICHIESTI DALLA RICORRENTE.

Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato l'illegittimo silenzio in merito all'istanza di accesso agli atti inoltrata in data 06/03/2023 e non riscontrata dall'Amministrazione anche a distanza di oltre un mese.

Difatti è principio consolidato in giurisprudenza che, sulla base di quanto previsto dagli artt.22 e ss. della L.n.241/90, in materia di pubblici concorsi, il diritto di accesso deve essere sempre garantito al candidato a cui deve essere consentito di acquisire, con l'accesso, le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico; tutti documenti ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in

senso tecnico nel giudizio proposto ex art.25 L.n.241/90 (Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/06/2021, n.6718).

Per tali motivi, e anche al fine di veder soddisfatto il diritto alla difesa sancito dall'Art. 24 della Costituzione, la ricorrente aveva interesse a prendere visione della documentazione richiesta.

iv. **L'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, NEI TERMINI SOPRA SPECIFICATI:**

- Tutti i candidati che, nella graduatoria finale di merito dell "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze" di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al "profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)", **sono collocati tra le posizioni n. 289 e n. 62, quali soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero sopravanzati dalla ricorrente Porfiri, la quale si è infatti collocata alla posizione n. 290 con il punteggio di 26,5 e richiede l'attribuzione di + 2,5 punti che la posizionerebbe alla posizione n. 62 col punteggio complessivo di 29.;**

v. **MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SEGUIRE IL PRESENTE CONTENZIOSO**

Il presente procedimento può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it, inserendo nella sezione "ricerche" del TAR del Lazio – Roma il numero di R.G.6643/2023.

vi. **INDICAZIONE DELL'ORDINANZA CON CUI SONO STATI AUTORIZZATI I PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata tramite l'ordinanza n. 8271/2023 dal TAR del Lazio – Roma, Sez. IV.

vii. **COPIA DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:**

Testo integrale del Ricorso

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

E CONTESTUALE RICORSO EX ART.116 C.P.A.

Per la dott.ssa **Martina Porfiri** (c.f. PRFMTN87C69H501U) nata a Roma il 29/03/1987 residente a San Felice Circeo (Latina) in Via Terracina n.433/A, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Dipartimento della Funzione pubblica** - presso Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Paola Orlando** (C.F. RLNPLA74H43L219P), nata il 3/06/1974 a Torino, alla PEC su REGINDE "paola.orlando@venezia.pecavvocati.it";
- **Mirko Orteca** (C.F. RTCMRK86R10B715Z), nato il 10/10/1986 a Capua (CE) ed ivi residente in Via Duomo n.75 - 81043;

- **controinteressati**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito** e dell'atto di approvazione della stessa nella seduta dell'1/02/2023 in merito al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze" di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al "profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)", pubblicata sul sito del Formez PA in data 16/02/2023 e **con avviso pubblicato in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023**, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei propri titoli (**doc.1**);
- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale dei vincitori** e dell'atto di approvazione della stessa nella seduta dell'1/02/2023 in merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze" di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2022, in merito al "profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)", pubblicata sul sito del Formez PA in data 16/02/2023 e **con avviso pubblicato in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023**, laddove lesiva degli interessi della ricorrente (**doc.2**);
- Per quanto di ragione, del **Bando** di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 - rettificato con provvedimento pubblicato in GURI n.5 del 18/01/2022, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente (**doc.3**);

- Per quanto di ragione, del **verbale o dei verbali nonché della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente dagli estremi ignoti**, con cui la Commissione d'esame ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 del Bando di concorso e nella parte in cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 2,5 punti anziché 5 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso del **"doppio titolo"** di dottorato di ricerca in *"cotutela"* conseguiti presso l'Università di Roma La Sapienza e presso l'Università di Rennes 2, nonché del conseguente mancato riscontro alla richiesta di riesame del punteggio inviata con pec del 13/04/2023;
- Per quanto di ragione e per quanto occorrer possa, del provvedimento di cui all'avviso pubblicato in data 24/03/23 sul sito istituzionale del MEF, di **ampliamento dei posti/sedi** disponibili con cui l'Amministrazione *"ha ritenuto di procedere al reclutamento di complessive n.711 unità – in luogo delle 296 originariamente previste"*, solo se lesivo degli interessi della ricorrente (**doc.4**);
- Per quanto di ragione, degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso del 6/03/2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il possesso del doppio titolo di dottorato in *"cotutela"* conseguito, il primo, in *"infrastrutture e trasporti"* presso l'Università di Roma "La Sapienza" e il secondo presso l'Università di Rennes 2 in *"trattamento del segnale e telecomunicazioni"* nel periodo dall'1/11/2012 al 26/07/2016 e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di **2,5 punti aggiuntivi** come previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale, che le permetterebbe di ottenere il punteggio di **29,00 punti** nonché di acquisire una posizione prossima alla n.62 nella graduatoria finale di merito e, come tale, "utile" all'assunzione e all'assegnazione di una sede in virtù di quanto previsto nel provvedimento di "ampliamento sedi" pubblicato sul sito del MEF in data 24/03/2023 (anziché l'attuale posizione di n.290 con il punteggio di 26,5).

§§

NONCHE' AI SENSI DELL'ART.116 C.P.A.

PER L'ANNULLAMENTO

- del **silenzio-rigetto** formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Amministrazione resistente in data **6/03/2022 (doc.5)**;
- Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 6/03/2023.

NONCHÉ PER LA CONSEQUENTE CONDANNA

Nei confronti dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

§§

FATTO

1. In Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 è stato pubblicato il Bando di *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze"* secondo la seguente ripartizione:
 - N.200 – profilo collaboratore amministrativo – contabile (codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato;
 - N.60 – profilo collaboratore tributario (codice TRIB) da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie;
 - N.40 – profilo collaboratore amministrativo (codice AMM) da destinare al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale dei servizi, sede Roma.

2. Con successivo provvedimento reso in G.U.R.I. n.5 del 18/01/2023, il Bando è stato rettificato prevedendo il reclutamento di un “contingente complessivo di 296 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato”, **mantenendo – per quanto qui interessa – i quaranta (40) posti da “collaboratore amministrativo” (codice AMM).**
3. Nel Bando l’Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l’ammissione al concorso (art.2) e, con l’ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva in esami e valutazione titoli come segue (art.3):
 1. una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso previsti dall’art.1 c.1, del bando, secondo la disciplina di cui all’art.6, da svolgersi, in sedi decentrate, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali messi a disposizione dell’Amministrazione, con una minima soglia di sbarramento di 21/30 punti;
 2. valutazione dei titoli, distinta per codici di concorso e secondo le previsioni dell’art.7 del Bando, da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che siano risultati idonei alla prova scritta ed effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e della documentazione prodotta;
 3. graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *“punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli”*.
4. L’art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando *“il modulo elettronico sul sistema “Step – One 2019” raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo <https://ripam.cloud/>”* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema.
5. Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l’art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito che la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati per un valore complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri:
 - *1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso e ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo;*
 - *0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;*
 - *0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;*
 - *1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso;*
 - *0,5 punti per ogni master universitario di primo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute;*
 - *1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute;*
 - **2,5 punti per ogni dottorato di ricerca;**
 - *2 punti per ogni diploma di specializzazione.*
- *
6. La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo da “collaboratore amministrativo” (codice AMM - **doc.6**).
7. Nella domanda la ricorrente ha espressamente dichiarato di possedere:
 - la *“laurea magistrale – LM 35 in Ingegneria per l’ambiente e il territorio”* quale titolo di accesso alla selezione (cfr. art.2 del Bando) della durata biennale conseguito con la votazione di 110/110 presso l’Università La Sapienza di Roma e quale naturale proseguimento della precedente laurea triennale *“in Ingegneria per l’ambiente e il territorio”* anch’essa conseguita presso il medesimo Ateneo (**doc.7/8**).
 - **DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO in “cotutela” conseguito, il PRIMO, in “infrastrutture e trasporti” presso l’Università di Roma “La Sapienza” e il SECONDO presso l’Università di Rennes 2 in “trattamento del segnale e telecomunicazioni” nel periodo dall’1/11/2012 al 26/07/2016, quali ulteriori titoli accademici e di studio ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio come dimostrato dagli attestati che si allegano** (cfr. art.7 del Bando) (**doc.9/10**).

8. In seguito, il 19 luglio 2022, la ricorrente ha svolto la prova scritta del concorso per il profilo AMM e l'ha superata con il **punteggio di 21,5** come appreso sulla propria "area riservata" del portale Step One, previa comunicazione da parte del Formez PA dei risultati delle prove sul sito istituzionale (**doc.11**).
9. Tuttavia, all'indomani della pubblicazione sul sito del Formez della graduatoria finale di merito e dei vincitori rese note agli interessati con avviso in G.U.R.I. n.14 del 21/02/2023, la dott.ssa Porfiri ha appreso – tramite confronto con il proprio *barcode* – che la Commissione l'aveva valutata "*idonea ma non vincitrice*" della selezione e collocata alla posizione n.290 con il punteggio finale di **26,5**.
10. **Da un rapido calcolo del punteggio assegnato alla prova e ai titoli, la ricorrente ha ricostruito il punteggio finale attribuito dalla Commissione di 26,5 come segue:**
- **21,5** punti risultato della prova scritta;
 - **1,5** punti "*per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso*";
 - **2,5** punti per un titolo di dottorato;
 - **0,5** punti per la "*votazione con lode conseguita per il titolo*";
 - **0,5** punti per il possesso della laurea triennale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.7 del Bando e cioè che "*per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico*".
11. La ricorrente ha dedotto quindi che la Commissione le ha ingiustamente attribuito il punteggio di **2,5 per un solo titolo di dottorato** nonostante la stessa fosse in possesso di un "**doppio titolo**" in "*cotutela*", che le avrebbero dovuto garantire l'attribuzione di **ulteriori 2,5 punti** per il secondo titolo in virtù di quanto previsto dall'art.7 del Bando.
12. Per queste ragioni e al fine di comprendere il ragionamento seguito dall'organo valutativo e l'assegnazione dei punteggi ai titoli, con **PEC del 6/03/2023**, la ricorrente - tramite lo scrivente difensore - ha formulato apposita istanza di accesso al Formez per acquisire i verbali della Commissione relativi agli eventuali e ulteriori criteri di valutazione e quelli relativi alla propria valutazione dei titoli.
13. Trascorsi inutilmente 30 gg. dall'invio dell'istanza senza alcun cenno di riscontro, con **PEC del 6/04/2023**, questa difesa ha formulato un'ulteriore diffida all'Amministrazione e con la successiva PEC del 13/04/2023, si è formulata la richiesta specifica di avere i nominativi di 6 controinteressati – considerato che i nominativi dei candidati idonei in graduatoria sono coperti da *barcode* – necessari per la proposizione di un eventuale ricorso (**doc.12**).
14. In assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione e nel ricontrollare nuovamente la domanda di partecipazione, la ricorrente si è avveduta poi di aver descritto erroneamente il titolo di dottorato acquisito presso l'Università di Rennes 2 riportando la medesima descrizione del titolo acquisito in Italia ("infrastrutture e trasporti") anziché quella corretta di "*trattamento del segnale e telecomunicazioni*".
15. Con PEC del **13/04/2023**, la ricorrente ha prontamente segnalato al Formez l'errore di compilazione della domanda, chiedendo l'attivazione del "soccorso istruttorio" e il riesame del proprio punteggio laddove fosse stato quello il motivo dell'omessa valutazione di uno dei due titoli di dottorato (**doc.13**).
16. E' evidente che l'assenza del dovuto riscontro alle suddette richieste ha provocato un grave pregiudizio alla ricorrente che, pertanto, è costretta a proporre il presente ricorso al "buio" e, quindi, senza verificare prima i verbali della Commissione riguardo alla suddivisione dei punteggi attribuiti ai titoli.
17. Quanto accaduto giustifica, dunque, il **contestuale ricorso ex art.116 c.p.a.** volto all'ostensione della documentazione richiesta (come si chiarirà di seguito)
18. E' doveroso aggiungere altresì che, a causa di tale illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione), la ricorrente si è collocata tra gli "idonei non vincitori" alla posizione n.290 con il punteggio di 26,5 mentre, laddove le fosse stato riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per la corretta valutazione del secondo titolo di dottorato, la stessa avrebbe raggiunto il **punteggio di 29 punti e una posizione prossima alla n.62 che, oggi, le sarebbe stata "utile" all'assegnazione di sede**.
19. Ed infatti, con provvedimento pubblicato in data 24/03/2023, il MEF ha "*riscontrato ulteriori sedi disponibili e vacanze di organico*" e disposto un **ampliamento** di ben 100 posti, che da 40 posti originariamente previsti per il profilo AMM sono diventati ora 140 posti disponibili.

20. Alla luce di ciò e per come si chiarirà brevemente di seguito, è di tutta evidenza l'interesse della ricorrente all'accoglimento del presente ricorso necessario a ottenere il riconoscimento del dovuto punteggio in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DEL DPR N.387 DEL 3/10/1997; VIOLAZIONE DELLA L.N.161/2000; VIOLAZIONE DELL'ACCORDO FRANCIA – ITALIA DEL 13/02/1998 SUI TITOLI IN CO-TUTELA; VIOLAZIONE DEGLI ART.97 E 2 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA RICORRENTE NONOSTANTE IL POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO ACQUISITO IN CO-TUTELA PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA E PRESSO L'UNIVERSITÀ DI RENNES 2.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione, oltre alla laurea magistrale biennale "LM 35 in Ingegneria per l'ambiente e il territorio", il possesso del DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO in "cotutela" conseguito, il PRIMO, in "infrastrutture e trasporti" presso l'Università di Roma "La Sapienza" e il SECONDO presso l'Università di Rennes 2 in "trattamento del segnale e telecomunicazioni" nel periodo dall'1/11/2012 al 26/07/2016, quali ulteriori titoli accademici e di studio ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio.

Tuttavia, nonostante l'art.7 del Bando preveda l'attribuzione di 2,5 punti "per ogni dottorato di ricerca", la Commissione ha inespugnabilmente omesso di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il doppio titolo di dottorato, che è stato invece valutato come un unico titolo.

Del resto, in assenza dei verbali di valutazione, questa è la conclusione più plausibile in merito all'omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti atteso che gli altri titoli sono stati invece valutati correttamente alla luce dei criteri previsti dal Bando e del punteggio finale ottenuto dalla ricorrente (26,5 – cfr. punto 10 premesse).

La valutazione espressa dalla Commissione non è condivisibile e merita di essere censurata in questa sede, previa una breve premessa sulla natura del dottorato in "cotutela" e sulla validità del doppio titolo conseguito presso l'università italiana e presso quella straniera, soprattutto con riferimento ai titoli conseguiti in Italia e in Francia.

Il dottorato in co-tutela delle tesi rappresenta un'esperienza significativa di cooperazione universitaria bilaterale realizzata a seguito di dottorati di ricerca congiunti tra le università di due Paesi.

In questo caso, infatti, il dottorando svolge il suo lavoro di ricerca sotto la guida di due docenti-tutori, uno per ciascuna università coinvolta, impegnati a collaborare in uno spirito di comune responsabilità, alternando periodi di ricerca nei due paesi e discutendo la sua tesi di fronte ad una commissione mista che comprende comunque i due tutori.

Per quanto interessa in questa sede, la tesi in co-tutela prevede il rilascio di un titolo congiunto reciprocamente riconosciuto e, tra questi, l'esperienza più nota è il programma bilaterale italo-francese di sostegno alle tesi in co-tutela originato dalla Convenzione-quadro firmata a Parigi il 13 febbraio 1998 dalle Conferenze dei Rettori dei due Paesi.

Quanto alla citata Convenzione – quadro, giova premettere che con il D.P.R. n.387 del 3/10/1997 è stato approvato un regolamento "recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca", che ha delegificato la normativa sull'ammissione al dottorato di ricerca e sul conseguimento del titolo finale (doc.14).

Nello specifico, il Regolamento ha previsto che le Commissioni per l'ammissione possano essere composte da docenti di ruolo italiani e stranieri e che le Commissioni per il conferimento del titolo possano essere integrate da esperti anche stranieri, nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali.

In tal contesto, con **accordo del 13/02/1998**, il Ministero dell'Università e della Ricerca (*all'epoca il Murst*) e il Ministero dell'Educazione francese hanno supportato un'intesa raggiunta dalle Conferenze dei Rettori dei due Paesi per l'approvazione della richiamata Convenzione Quadro e per l'attivazione di dottorati in co-tutela, con lo scopo di conferire al candidato il titolo di dottore di ricerca riconosciuto dai due Paesi interessati (doc.15).

Tanto che, con nota prot.n.739/A.C. del 21/03/1998, il Ministero ha comunicato il contenuto dell'accordo a tutte le università italiane (doc.16).

In seguito, con la L.n.161/2000 il Parlamento ha provveduto alla ratifica e all'esecuzione di un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per l'istituzione di "Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998" per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'insegnamento superiore, della formazione permanente e della ricerca (doc.17).

Con la legge di ratifica, per raggiungere le finalità dell'accordo, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, quali "parti contraenti", hanno recepito (tra le altre) anche l'intesa già raggiunta precedentemente in merito alla validità dei dottorati in co-tutela del 13 febbraio 1998.

L'ART.2 DELL'ACCORDO RATIFICATO CON LA L.N.161/2000 ha previsto infatti che *"le Parti Contraenti si impegnano a sostenere l'Università al fine di: - promuovere la convergenza fra i rispettivi sistemi universitari; - **PROMUOVERE IL RILASCIO DI DOPPI TITOLI DI STUDIO E DI TITOLI CONGIUNTI E CONCORRERE ALLA DEFINIZIONE DI PROGRAMMI COMUNI**; - favorire la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore degli altri Paesi europei a tale processo; - promuovere programmi congiunti di ricerca e di formazione permanente; - fornire assistenza alle istituzioni e organismi universitari dei due Paesi in materia di cooperazione interuniversitaria; - sostenere la creazione di banche-dati e di collegamenti telematici tra i due sistemi universitari, al fine di istituire una rete virtuale di informazione, di insegnamento e di formazione permanente"*.

A ciò va aggiunto quanto previsto dall'art.2 del Protocollo tra Italia e Francia secondo cui: *"le attività dell'Università sono finalizzate a: "promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata; - favorire iniziative di interesse comune in materia di formazione iniziale e continua, di ricerca e di formazione dei giovani ricercatori. In tale quadro, **l'Università promuove e sostiene, in particolare, azioni nei seguenti settori:** - attuazione di programmi di studio e di ricerca italo-francesi, in differenti discipline e differenti cicli di studio, con l'obiettivo dell'armonizzazione dei cicli di studio e dello sviluppo di iniziative di comune interesse, nello spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998; - realizzazione di periodi di studio della durata di almeno 6 mesi nelle istituzioni partner, vigilando affinché i periodi di studio e gli esami sostenuti siano reciprocamente riconosciuti; - realizzazione di periodi di tirocinio professionale, compresi gli stages in azienda; - **conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di: a. DOPPI DIPLOMI o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale; b. dottorati con tesi in co-tutela;** - attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e nello sviluppo, promuovendo in particolare progetti complementari e interdisciplinari; - realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza. L'Università si impegna a costituire un centro d'informazione e di documentazione, a mettere in rete le istituzioni attive nella cooperazione italo-francese e a creare un sito Internet"*.

La Legge n.161/2000 ha dunque stabilito in modo espresso che le Università devono promuovere azioni tese a favorire il conseguimento di programmi di studio integrati per consentire agli studenti più meritevoli di frequentare dottorati in "co-tutela" al fine di ottenere DOPPI DIPLOMI o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale.

E' evidente dunque che l'omessa valutazione del doppio titolo di dottorato conseguito dalla ricorrente nel fattispecie rappresenta una chiara violazione di quanto previsto espressamente dalla richiamata L.n.161/2000 di ratifica dell'Accordo tra il Governo Italiano e quello Francese volto proprio a promuovere IL RILASCIO DI DOPPI TITOLI DI STUDIO E DI TITOLI CONGIUNTI E CONCORRERE ALLA DEFINIZIONE DI PROGRAMMI COMUNI.

Sotto questo profilo, giova ricordare anche la valutazione dei titoli espressa dalla Commissione è sempre suscettibile **di sindacato esterno da parte del G.A. laddove sia viziata da irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento di fatti e disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali (art.3 e 97 Cost.) volti alla scelta dei MIGLIORI candidati.**

Se è vero, infatti, che la Commissione ha ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli è pur vero che il controllo di legittimità del G.A. sussiste sempre nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un **chiaro sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile *ictu oculi*, arbitrarietà o disparità di trattamento (Cfr. TAR del Lazio 11173/2021; Consiglio di Stato n.1248/2008; n.3956/2014; n.3229/2014; n.2302/2009).**

Nella fattispecie è evidente l'errore commesso dalla Commissione nell'omessa valutazione del doppio titolo di dottorato in possesso della ricorrente stante l'evidente violazione di quanto previsto espressamente dai precedenti regolamenti, dagli accordi tra Italia e Francia oltre che dalle rispettive Università nonché dalla citata legge di ratifica n.161/2000.

A conferma di quanto si è detto giova aggiungere che, **sul proprio sito**, l'Università La Sapienza di Roma (cioè l'Ateneo che ha rilasciato il titolo di dottorato alla ricorrente e presso cui la stessa ha poi svolto la co-tutela con l'università di Rennes 2) ha chiarito espressamente che *"la La co-tutela di tesi consente a dottorandi di ricerca, iscritti presso la Sapienza o presso università straniere, di effettuare la preparazione della tesi di dottorato svolgendo periodi di ricerca alternati nell'ambito dell'università di appartenenza e dell'università partner. La preparazione della tesi sarà seguita da due direttori di tesi, uno per la Sapienza, l'altro per l'università partner. La tesi di dottorato, così elaborata, verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle università contraenti, un doppio titolo di Dottore di ricerca" (doc.17).*

Ma non è tutto.

Con la sentenza n.287/2014, il TAR Calabria ha ulteriormente chiarito che il dottorato in co-tutela rappresenta un percorso didattico peculiare che dà luogo al conseguimento di un doppio titolo accademico come risulta dalla normativa di riferimento rappresentata dall'accordo intergovernativo fra le università italiana e francese nel 1998 e approvato dal Parlamento italiano con la legge 26 maggio 2000 n.161 (doc.18).

Nessun margine di dubbio vi può essere quindi sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il conseguimento del "doppio titolo" di dottorato in co-tutela presso l'Università La Sapienza di Roma e in Francia presso l'Università di Rennes2.

Senza tener conto dell'ulteriore circostanza che i due titoli di dottorato in co-tutela, pur conseguiti nel periodo dall'1/11/2012 al 26/07/2016, hanno previsto due percorsi formativi diversi tanto che il PRIMO è stato conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza" di Roma in "infrastrutture e trasporti" mentre il SECONDO presso l'Università di Rennes 2 in "trattamento del segnale e telecomunicazioni".

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima la decisione della Commissione di solo 2,5 punti come se i due titoli di dottorato in co-tutela fossero un unico titolo laddove invece si tratta di un "doppio titolo" che avrebbe dovuto garantire alla ricorrente il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti.

Da ultimo, quanto alla "prova di resistenza", giova semplicemente ricordare che, con l'attribuzione del dovuto punteggio aggiuntivo di 2,5 punti come previsto dall'art.7 del Bando, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 29 punti e la possibilità di acquisire una posizione prossima alla n.62 nella graduatoria finale di merito e, come tale, "utile" all'assegnazione di una sede in virtù di quanto previsto nel provvedimento di "ampliamento sedi" pubblicato sul sito del MEF in data 24/03/2023 (anziché l'attuale posizione di n.290 con il punteggio di 26,5).

§§

II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO"; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR PARTECIPATIONIS"; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D'ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEL TRAVISAMENTO DI FATTI, DELL'ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO ALLA RICORRENTE LA VALUTAZIONE E IL DOVUTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL POSSESSO DEL DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO IN "CO-TUTELA"

Si è detto che la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento del punto aggiuntivo di 2,5 punti dovuto per il possesso del DOPPIO TITOLO DI DOTTORATO in "cotutela" conseguito, il PRIMO, in "infrastrutture e trasporti" presso l'Università di Roma "La Sapienza" e il SECONDO presso l'Università di Rennes 2 in "trattamento del segnale e telecomunicazioni" nel periodo dall'1/11/2012 al 26/07/2016, quali ulteriori titoli accademici e di studio ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio. Si è poi aggiunto che l'art.7 del Bando ha previsto l'attribuzione di 2,5 punti "per ogni dottorato di ricerca", che la Commissione ha inspiegabilmente omesso di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il doppio titolo di dottorato e che, non avendo letto i verbali, si presume che l'organo valutativo abbia considerato il dottorato in co-tutela come un unico titolo.

Tuttavia, vi è la possibilità che il titolo di dottorato conseguito presso l'Università francese di Rennes 2 non sia stato valutato a causa di un banale errore di compilazione della domanda di partecipazione, in cui la ricorrente ha erroneamente descritto tale titolo con lo stesso di quello acquisito in Italia ("infrastrutture e trasporti") anziché riportare la dicitura corretta di "trattamento del segnale e telecomunicazioni".

Un errore che la ricorrente ha prontamente segnalato a mezzo PEC con **un'istanza di riesame del 13/04/2023** in cui si è richiesto di attivare, laddove fosse stato necessario, la procedura ex art.6 L.n.241/90 del "soccorso istruttorio" per emendare a tale inesattezza e provvedere al riesame del punteggio.

Tuttavia, ancora una volta, l'Amministrazione non ha fornito alcun cenno di riscontro!

Del resto, la ricorrente è innegabilmente in possesso del doppio titolo di dottorato e, laddove l'omessa valutazione fosse dipesa da un errore nella descrizione del diploma rilasciato dall'Ateneo francese, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto attivare il c.d. "soccorso istruttorio", che come noto prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, soprattutto a seguito della segnalazione effettuata con citata PEC del 13/04/23.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso ma non ha neppure riscontrato la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente, negando così il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione e nonostante vi fossero

(come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione di entrambi i titoli di dottorato che, con il soccorso istruttorio e una semplice istruttoria, si sarebbero potuti facilmente verificare.

Come noto, con il “soccorso istruttorio”, nell’ambito dei procedimenti amministrativi, l’Amministrazione può regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi pubblici dove l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione (Cfr. C.d.S.n.7975/2019).

Per queste ragioni, in ossequio al principio del “*favor participationis*”, in virtù di quanto previsto dall’art.6 L.n.241/90, l’Amministrazione avrebbe dovuto riscontare l’istanza di riesame del punteggio della ricorrente e chiedere i dovuti chiarimenti in merito al doppio titolo di dottorato in co-tutela.

Un *modus procedendi* chiaramente rispettoso della “*par condicio*” dei concorrenti per l’evidente circostanza che tali titoli sono in possesso della dott.ssa Porfiri.

Nella fattispecie, dunque, il soccorso istruttorio era chiaramente ammissibile perché non correlato a una omissione documentale o a rimettere nei termini il candidato nell’allegazione dei titoli non tempestivamente consegnati ma di verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure in modo non preciso, nella domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica sullo Step One 2019 (Cfr. Consiglio di Stato n.3373/2018).

Nella specie va fatta quindi applicazione del consolidato orientamento per cui, nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione (Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021; n.2293/2021).

Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l’attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovvero sia l’assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: “il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art.97 Costituzione)” (Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).

Per tale ragione, a fronte di errori materiali o dichiarazioni carenti all’interno della domanda di partecipazione, l’Amministrazione ha il dovere di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato accertatosi tempestivamente del proprio errore.

Per tale ragione, la scrivente difesa ritiene che, anche nella vicenda in parola, la PA abbia attuato una condotta eccessivamente rigorosa che non ha altro effetto se non quello di danneggiare la ricorrente e la stessa amministrazione che, non applicando il “soccorso istruttorio”, non ha neppure soddisfatto l’interesse pubblico volto al reclutamento del miglior personale possibile come l’istante che, di sicuro, è aspirante altamente qualificato.

Si può quindi affermare che la fattispecie in esame rientra nei casi tipici in cui l’Amministrazione è chiamata a provvedere con il “soccorso istruttorio”, perché l’Amministrazione ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti, anche se solo parzialmente, dal candidato (Cfr. C.d.S.n.4543/2014).

In definitiva, si può quindi concludere che se l’Amministrazione avesse correttamente provveduto con il “soccorso istruttorio” avrebbe potuto invitare la candidata, dopo la sua segnalazione, a completare regolarizzare la descrizione dei titoli di dottorato, senza violare in alcun modo la “*par condicio*” dei concorrenti e la legalità della procedura.

Si ribadisce infatti che la rettifica / integrazione della domanda della ricorrente va solo a completare le dichiarazioni già rese dalla stessa e relative a titoli già acquisiti, così risolvendosi in una precisazione che non altera la “*par condicio*” fra i concorrenti perché la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già acquisita.

Nella specie, è evidente quindi la violazione del “soccorso istruttorio” e la necessità di provvedere al riesame del punteggio della ricorrente

§5

III.- EX ART.116 C.P.A. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ; DIFETTO

DI MOTIVAZIONE: PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DI ACCESSO E L'EMANAZIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI CONCORSUALI RICHIESTI DALLA RICORRENTE.

In premessa si è detto che, con la PEC del 6/03/2023, la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso per acquisire "ai fini difensivi" tutta la documentazione relativa al concorso e segnatamente: *"i verbali da cui si evince l'istruttoria con cui la Commissione esaminatrice ha stabilito e poi attribuito all'istante il punteggio nella valutazione dei propri titoli; verbali con cui la Commissione d'esame ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli del concorso; ogni altro atto prodromico e connesso alla posizione dell'istante in merito alla procedura di valutazione dei titoli"*.

Tuttavia, del tutto illegittimamente, **l'Amministrazione non ha mai riscontrato tale richiesta** neppure a seguito di ulteriore sollecito del 6 aprile u.s., di fatto negando la possibilità alla ricorrente di verificare l'iter valutativo della Commissione in merito all'attribuzione dei punteggi assegnati ai propri titoli, con specifico riferimento al doppio titolo di dottorato.

Tale silenzio - diniego è illegittimo per le seguenti ragioni.

E' principio consolidato in giurisprudenza che, sulla base di quanto previsto dagli artt.22 e ss. della L.n.241/90, in materia di pubblici concorsi, il diritto di accesso deve essere sempre garantito al candidato a cui deve essere consentito di acquisire, con l'accesso, le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico; tutti documenti ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art.25 L.n.241/90 (***Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/06/2021, n.6718***).

Il diritto di accesso si connette infatti ad **"un interesse, concreto, serio e non emulativo, pur senza la necessità dell'attualità di una lesione della sottesa posizione giuridica che resta estranea al giudizio d'accesso"** (***Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10/02/2009 n. 741***).

Per le ragioni sopra esposte e anche al fine di veder pienamente esercitato il proprio diritto alla difesa, così come garantito dall'Art. 24 della Costituzione, la ricorrente ha interesse a prendere visione della documentazione inerente al concorso e oggetto dell'istanza il cui accesso che è stato indebitamente negato dall'Amministrazione.

Si ribadisce nuovamente che la ricorrente è stata costretta a proporre il presente ricorso "al buio" in assenza dei verbali di valutazione debitamente richiesti al Forzè ormai da più di un mese.

In questa sede si chiede dunque l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione di un ordine di esibizione per l'estrazione della documentazione richiesta dalla ricorrente nella propria istanza di accesso e riproposta nella successiva istanza istruttoria.

§§

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre un **ordine istruttorio** nei confronti dell'Amministrazione resistente affinché fornisca alla ricorrente la seguinte documentazione richiesta con apposita istanza di accesso del 6/03/2023 e non consegnata alla stessa: *"i verbali da cui si evince l'istruttoria con cui la Commissione esaminatrice ha stabilito e poi attribuito all'istante il punteggio nella valutazione dei propri titoli; verbali con cui la Commissione d'esame ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli del concorso; ogni altro atto prodromico e connesso alla posizione dell'istante in merito alla procedura di valutazione dei titoli"*.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero e per la mancata trascrizione dei nominativi dei candidati riportati solo con il "barcode" della domanda di partecipazione, dalla graduatoria finale di merito è **impossibile** individuare i soggetti controinteressati che precedono la ricorrente e tanto più i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

A tal riguardo, si rammenta che, con **PEC del 13/04/2023**, questa difesa ha richiesto al Forzè l'urgente comunicazione di almeno 6 nominativi (con le rispettive residenze e indirizzi PEC) per provvedere all'eventuale notifica di un ricorso ma non ha ricevuto – al pari delle precedenti comunicazioni – alcun cenno di riscontro.

Va rammentato che, a norma dell'art.41 c.p.a., il ricorso deve essere notificato a pena di decadenza alla Pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati **che sia individuato nell'atto stesso**, con la conseguenza che il controinteressato deve essere portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto gravato (controinteressato in senso formale) e **nominativamente indicato nel provvedimento o almeno facilmente individuabile (controinteressato in senso formale)** (Cfr. tra le tante: *Consiglio di Stato n.1184/2016*).

Laddove, come nella specie, la graduatoria reca solo codici identificativi dei candidati, la ricerca del controinteressato diventa un'impresa "titanica", se non tramite una specifica richiesta all'Amministrazione le cui tempistiche di riscontro non possono di certo gravare sul ricorrente a cui la legge garantisce 60 gg. per valutare se proporre o meno ricorso avverso un provvedimento asseritamente pregiudizievole dei propri interessi.

Sotto questo profilo, questa difesa ha formulato comunque apposita istanza al Forzè volta alla richiesta dei nominativi dei controinteressati considerato l'orientamento di Codesto Tribunale per cui il ricorrente è tenuto a compiere una doverosa attività "volta ad acquisire gli indirizzi dei controinteressati" e di attivarsi "per richiedere all'Amministrazione di fornire i suddetti indirizzi" secondo l'ordinaria diligenza (cfr. *T.A.R. Roma, sez. III, 06/10/2022, n. 12693*; *T.A.R. Calabria Reggio, 03/03/2021, n. 163*; *T.A.R. Milano, sez. III, 11/11/2019, n. 2373*).

In ragione di ciò e in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, contestualmente al presente atto e ai fini della conoscenza dello stesso, con la presente istanza si chiede che l'III.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro nominativi oltre che i rispettivi indirizzi di residenza.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di "fumus boni iuris" e "periculum in mora" per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso della ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto con l'assegnazione di 2,5 punti in più (quindi 5 punti complessivi) previsti dall'art.7 del Bando per il possesso del doppio titolo di dottorato in Italia e in Francia.

L'**esigenza cautelare** è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione della graduatoria e dell'ulteriore avviso di ampliamento dei posti, il 17/04/2023, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta della sede secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale del MEF: di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione delle sedi a favore dei candidati vincitori e idonei fino alla posizione 140 sulla base delle preferenze dagli stessi espresse e secondo l'ordine di graduatoria oltre che degli eventuali scorrimenti (tenendo conto anche delle rinunce).

E' necessario ottenere un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio della ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che la collocherebbe in una posizione prossima alla n.62 consentendole di rientrare tra gli idonei e assegnatari di sede.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** della ricorrente finalizzato al ricalcolo del suo punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria per permetterle di ottenere la sede dovuta, prima che si consolidino le posizioni degli altri candidati con le sottoscrizioni dei contratti e la presa in servizio.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (Cfr. tra le tante: *TAR del Lazio n.1902/2011*).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare:

- accogliere per i motivi indicati il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui alla ricorrente non sono stati attribuiti 2,5 punti in più dovuti per il possesso del doppio titolo di dottorato (quindi 5 punti complessivi per i due titoli di dottorato), con conseguente rivalutazione e modifica del suo punteggio complessivo e ricollocazione nella graduatoria finale di merito;
- accertare e dichiarare ex art.116 c.p.a. il diritto di accesso e l'illegittimità del diniego - rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati e dichiarare il diritto della stessa ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con conseguente emanazione di un ordine di esibizione ed estrazione delle relative copie.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria finale merito del 16/2/23 – cod. AMM e avviso GURI n.14 del 21/2/23;
2. Graduatoria vincitori del 16/2/23 – cod. AMM e avviso GURI n.14 del 21/2/23;
3. Bando di concorso;
4. Avviso ampliamento sedi del 24/03/2023;
5. PEC del 6/03/2023 – istanza di accesso;
6. Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente;
7. Attestato di laurea triennale in “ingegneria per ambiente e territorio”;
8. Attestato di laurea magistrale in “ingegneria per ambiente e territorio”;
9. Attestato titolo dottorato co-tutela Università La Sapienza di Roma;
10. Attestato titolo dottorato co-tutela Università Rennes2;
11. Questionario prova scritta;
12. Diffida del 6/04/2023 e PEC del 13/04/2023 (controinteressati);
13. PEC del 13/04/2023 – istanza di riesame;
14. DPR n.387/1997;
15. Accordo Italia – Francia del 13/02/1998 sul titolo in co-tutela;
16. Nota protocollo Ministero n.739 A.C. del 21/03/1998;
17. L.n.161/2000;
18. Schermata sito MEF;
19. TAR Calabria n.287/2014.

Roma, 17/04/2023

Avv. Riccardo Di Veroli